


AZIENDE ZOOTECNICHE

GESTIONE DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE
E
ADEMPIMENTI AMBIENTALI



ARPAV

Direttore Generale Carlo Emanuele Pepe

Direttore Area Tecnica Paolo Rocca

Direttore Dipartimento Provinciale di Belluno Rodolfo Bassan

ULSS N.2

Direttore Dipartimento di Prevenzione Luigi Cazzola

Responsabile Servizio Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche Marcello Malacarne

Provincia di Belluno

Dirigente Settore Ambiente e Territorio Paolo Centelleghè

Autori:

Antonella Bortoluzzi⁽¹⁾, Giuseppe Daniel⁽¹⁾, Gianbattista De Bortoli⁽¹⁾, Franco Fiamoi⁽³⁾,
Lorena Franz⁽²⁾, Paolo Giandon⁽²⁾, Mauro Lion⁽¹⁾, Marina Todesco⁽³⁾

Progetto Grafico:

Mirco Pollet⁽¹⁾

(1) ARPAV - Dipartimento Provinciale di Belluno

(2) ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso

(3) Provincia di Belluno

AZIENDE ZOOTECNICHE

**GESTIONE DELLE DEIEZIONI ZOOTECNICHE
E
ADEMPIMENTI AMBIENTALI**

UTILIZZO AGRONOMICO DEGLI EFFLUENTI

La gestione delle deiezioni zootecniche degli allevamenti agricoli è regolamentata da norme comunitarie, nazionali e regionali sulla prevenzione dell'inquinamento da nitrati di origine agricola.

Le norme sono volte a tutelare le acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento causato dall'azoto prodotto ed utilizzato nelle attività agricole.

I nitrati sono sostanze solubili in acqua che contengono l'anione NO_3^- . Si trovano in basse concentrazioni negli effluenti zootecnici, in cui l'azoto è presente soprattutto in forma ammoniacale, ma si possono formare anche successivamente quando l'effluente viene a contatto con l'ossigeno atmosferico.

I nitrati sono necessari alla nutrizione dei vegetali.

L'eccesso di nitrati nell'acqua (in quantità superiore a 50 mg/l) rende le acque non idonee per l'utilizzo potabile.



NORMATIVA NAZIONALE

D.Lgs. 152/2006

DM 07.04.2006

DPR 59/2013

NORMATIVA REGIONE VENETO

DGRV 2495/2006

DGRV 2439/2007

DGRV 430/2008

DGRV 586/2008

DGRV 893/2008

DGRV 2217/2008

DGRV 1150/2011

DDR 33/2008

DDR 104/2008

DDR 134/2008

DDR 22/2012

DDR 79/2012

DDR 30/2013

REGOLAMENTI COMUNALI

I singoli comuni si possono dotare di specifici regolamenti conformemente a quanto disposto con DGRV 2439/07 All.B o emettere ordinanze sindacali; in particolare per lo stoccaggio, modi e periodi di distribuzione sul suolo.



ZONE VULNERABILI

Sono individuate dalla normativa nazionale e regionale.

NORMATIVA NAZIONALE

D.Lgs. 152/2006 - art. 92

NORMATIVA REGIONALE

DCR 23/2003 – Bacino scolante in Laguna di Venezia

DCR 62/2006 – 100 comuni dell’alta pianura

DGRV 2684/2007 – Comuni della Lessinia e dei rilievi
in destra Adige

ZONE NON VULNERABILI





Tutte le altre zone sono individuate come NON vulnerabili.


Nelle zone vulnerabili sono in vigore norme più restrittive.




Il territorio della Provincia di Belluno è classificato tutto come ZONA NON VULNERABILE.



RAPPRESENTAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI AI NITRATI E DEL BACINO SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA

-  DCR n. 23 del 07/05/2003
Bacino scolante in Laguna di Venezia
-  DLGS n. 152/1999 ora DLGS 152/2006
Provincia di Rovigo e Comune di Cavarzere
-  DCR n. 62 del 17/05/2006
100 Comuni dell'alta pianura
-  DGR n. 2684 dell'11/09/2007
Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige





Concentrazione media di nitrati nelle acque sotterranee - Anno 2012



ALCUNE DEFINIZIONI

Effluente di allevamento:

miscele di stallatico, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni e materiali ligneo cellulósici utilizzati come lettiera.

Liquami:

effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i colaticci delle concimaie, i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati e le acque di lavaggio delle strutture, attrezzature ed impianti zootecnici.

Letami:

effluenti di allevamento palabili. Sono assimilati ai letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati sottoposti a disidratazione o compostaggio.

Consistenza dell'allevamento:

il numero di capi mediamente presenti nell'allevamento in un anno.

Stoccaggio:

deposito degli effluenti palabili e non palabili.

Accumuli di letami:

depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità dei terreni da concimare.



DIVIETI NELLE ZONE NON VULNERABILI

I **letami** non possono essere sparsi:

- al di fuori dei terreni individuati dagli strumenti urbanistici come zone agricole;
- nei boschi;
- nelle aree di cava;
- nelle zone di tutela assoluta e di rispetto delle sorgenti;
- a meno di cinque metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- sui terreni gelati e/o innevati;
- sui terreni con falda acquifera affiorante;
- sui terreni con frane in atto;
- sui terreni saturi di acqua;
- sui terreni interessati dalla distribuzione di fanghi da depurazione;
- nei casi specifici di divieti previsti da regolamenti o ordinanze comunali.

Per i **liquami** è vietato lo spargimento nei seguenti casi:

- nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 15 febbraio;
- nei casi specifici di divieti previsti da regolamenti o ordinanze comunali;
- divieti già previsti per i letami;
- entro una fascia di almeno 100 metri dai centri abitati, così come definiti dal PRG;
- entro una fascia di 5 metri da strade statali, provinciali e comunali (nel caso di distribuzione con interrimento diretto - iniezione nel terreno - le suddette distanze vengono dimezzate);



- entro una fascia di 20 metri dalle case sparse;
- entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- nei casi di possibile contatto con prodotti destinati al consumo umano;
- in orticoltura a coltura presente;
- su culture foraggere nelle tre settimane prima dello sfalcio o pascolamento;
- terreni con pendenza superiore al 10%, incrementata fino al 15% solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggere. Tali limiti massimi di pendenza, in presenza di sistemazioni idraulico agrarie, possono essere incrementati, sulla base delle tecniche sotto descritte, fino al:
 - 20% per quantitativi massimi di effluente non superiori a $30 \text{ m}^3/\text{ha}$ per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di due turni;
 - 30% per quantitativi massimi di effluente non superiori a $20 \text{ m}^3/\text{ha}$ per ogni turno di distribuzione, per un massimo di due turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di due turni;
- nei terreni di golena aperta;
- nelle zone calanchive;
- in presenza di doline e/o inghiottitoi, tenendo conto di una fascia di rispetto di almeno 10 metri.



STOCCAGGIO E ACCUMULO DI LETAMI E LIQUAMI

- Lo stoccaggio dei letami deve avvenire su platea impermeabilizzata, munita di idoneo cordolo o muro perimetrale, con almeno un'apertura per l'accesso dei mezzi, con pendenza idonea al convogliamento del colaticcio alla vasca di raccolta.
- La capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di letame prodotto in 90 giorni. Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici della lettiera permanente. Per i bovini il calcolo del volume stoccato sulla lettiera permanente fa riferimento ad una altezza massima di 60 cm.
- L'accumulo in campo di letami è ammesso dopo maturazione di 90 giorni per un periodo massimo di 30 giorni alle seguenti condizioni:
 - il terreno su cui avviene il deposito deve essere impermeabile o impermeabilizzato con teloni di adeguato spessore;
 - l'altezza media del cumulo non deve essere superiore a 2 metri;
 - la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq.
- il cumulo deve distare almeno 50 metri dalle abitazioni sparse, 100 metri dai centri abitati, 25 metri da strade statali, provinciali, comunali, 20 metri dai corpi idrici.



- Il volume delle vasche per i liquami, con un franco minimo di sicurezza di 20 cm, se scoperte, deve garantire uno stoccaggio minimo di 120 giorni per bovini, equini e ovicapri e 180 giorni per i restanti allevamenti.
- Per la costruzione di nuove vasche in aziende con produzione di oltre 6.000 kg di azoto all'anno devono essere previste almeno due vasche non comunicanti.
- Nel conteggio del liquame prodotto, occorre tener conto delle acque di lavaggio delle attrezzature zootecniche e delle acque piovane relativamente alle superfici scoperte di vasche, concimaie e paddok. Per i nuovi allevamenti e gli ampliamenti non sono considerate utili al calcolo del volume di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. Pertanto solo negli allevamenti esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 07 aprile 2006 i sottogrigliati delle stalle possono essere compresi nel conteggio.

Il conteggio dei volumi di letame e liquame prodotti, distinto per tipo di animali allevati e modalità di allevamento, viene calcolato automaticamente dall'applicativo predisposto dalla Regione per la compilazione della comunicazione semplificata o completa da presentare in Provincia.



MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

In fase di distribuzione degli effluenti zootecnici, occorre tener conto di:



- caratteristiche geomorfologiche e pedologiche dei terreni;
- tipo di effluente;
- colture praticate e fase vegetativa.

Le tecniche di distribuzione devono garantire:

- il contenimento della formazione di aerosol verso zone abitate e vie pubbliche;
- l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami che deve avvenire entro le 24 ore successive fatto salvo lo spargimento sui prati;
- uniformità di applicazione dell'effluente;
- assenza di ruscellamenti.

Nelle zone non vulnerabili da nitrati, come tutto il territorio della Provincia di Belluno, la quantità di azoto totale al campo non deve superare i:

340 Kg per ettaro per anno



AZOTO (N) PRODOTTO IN UN ANNO

	1000 Kg	3000 Kg	6000 Kg
CATEGORIA	n. capi	n. capi	n. capi
Bovini produzione latte (600 kg)	12	36	72
Bovini carne (400 kg)	30	90	180
Suini - scrofe (180 kg)	38	114	228
Suini ingrasso (100 kg)	102	306	612
Ovaiole	2150	6450	12900
Conigli - fattrici	2000	6000	12000

QUANTITÀ DI LIQUAME UTILIZZABILE IN UN ETTARO

Tipo di capo allevato	Quantità di azoto per mc di liquame	mc di liquame utilizzabile in un ettaro (340 kg di azoto)
Vacche da latte libere su cuccetta senza paglia	4,19 Kg/mc	Circa 81 mc/ha
Capi da rimonta libere su cuccetta senza paglia	4,61 Kg/mc	Circa 74 mc/ha
Vitelloni da ingrasso liberi su box fessurati	3,69 Kg/mc	Circa 92 mc/ha
Suini da ingrasso su pavimento fessurato	3,77 Kg/mc	Circa 90 mc/ha
Suini lattonzoli su pavimento fessurato	2,97 Kg/mc	Circa 115 mc/ha
Scrofe in gestazione su pavimento parz. fessurato	2,18 Kg/mc	Circa 156 mc/ha



La quantità di azoto presente nel letame è variabile in quanto le caratteristiche delle deiezioni palabili possono variare in funzione del tipo di animale e delle modalità di allevamento.

Indicativamente, per i letami si possono accettare i valori di azoto già individuati per i liquami, tenendo presente il minor peso specifico del materiale (700-800 Kg/mc).

DISCIPLINA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

In zone non vulnerabili, come la provincia di Belluno, le aziende che producono e/o utilizzano, con finalità agronomiche, effluenti di allevamento per più di 3000 kg di azoto all'anno o con obbligo di AIA devono presentare **Comunicazione di Spandimento**.

Le aziende in AIA e gli allevamenti bovini con più di 500 UBA oltre alla comunicazione di spandimento devono presentare anche il **Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)**

La comunicazione e il PUA devono essere presentati dal legale rappresentante dell'azienda alla Provincia ove ha sede l'allevamento, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di spargimento, tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del comune di riferimento.

La comunicazione ha validità di 5 anni dalla data di presentazione e deve essere aggiornata quando intervergo-



no variazioni sulla consistenza dell'allevamento che comporti un aumento della produzione di azoto superiore al 10% nonché variazioni relative ai terreni destinati all'utilizzazione agronomica.

OBBLIGHI PER ZONE NON VULNERABILI

Produzione/utilizzazione annua di azoto	Comunicazione	PUA
fino a 1000 kg	Esonero	Esonero
da 1001 a 3000 kg	Esonero*	Esonero
da 3001 a 6000 kg	Semplificata	Esonero
oltre 6000 kg	Completa	Esonero
aziende in AIA o allevamenti bovini con oltre 500 UBA	Completa	PUA

* Nei comuni con un carico medio di peso vivo allevato superiore ad un valore corrispondente di 210 kg di azoto zootecnico per ettaro di SAU, sono tenute alla presentazione della comunicazione semplificata anche le aziende che producono e utilizzano un quantitativo di azoto compreso tra 1001 e 3000 kg/anno.

In Provincia di Belluno, solo il Comune di Fonzaso ricade in questa situazione.



TRASPORTO


Le aziende che producono più di 6000 kg di azoto per anno devono avere a bordo del mezzo di trasporto il documento predisposto dalla Regione Veneto, compilato in tutte le sue parti.

Le aziende che producono da 3001 a 6000 kg di azoto per anno devono avere sul mezzo copia della comunicazione semplificata presentata in Provincia.

Sono esonerate dalla compilazione del documento di trasporto le aziende che producono meno di 3000 kg di azoto per anno.

Se il trasporto è effettuato da terzisti o vi è vendita delle deiezioni zootecniche, è necessario il documento di trasporto, indipendentemente dalla quantità di azoto prodotto.

Il documento di trasporto deve essere conservato in azienda per un periodo di tre anni dalla data di compilazione.



DOCUMENTO DI TRASPORTO EFFLUENTI ZOOTECNICI – ACQUE REFLUE

Numero

ESTREMI COMUNICAZIONE ALLA PROVINCIA oppure **ESTREMI AUTORIZZAZIONE AIA – IPPC**
(esclusi i casi di esonero)

Numero di protocollo:

Data:

Azienda **produttrice** effluente; Legale rappresentante
Ragione Sociale o Timbro

Azienda **destinataria** effluente e legale rappresentante

Firma:

Data e Numero progressivo intervento giornaliero	Luogo destinazione spargimento		Natura effluente trasportato	Quantità trasportata per singolo viaggio (tonn. o m ³)	Trasporto Spargim. T/S
	Comune	Provincia			
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Ditta incaricata del trasporto – Ragione Sociale o Timbro

Mezzo di trasporto

modello

targa

Firma del trasportatore:

Ditta incaricata dello spargimento – Ragione Sociale o (*) *da compilare solo in caso operazioni di spargimento*

Mezzo utilizzato per lo spargimento (*)

modello

n. matricola

Firma dell'operatore:



SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza alle norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende zootecniche, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 3 della L.R. 11/2012:

- a) da euro 130 a euro 1300 per il mancato rispetto delle scadenze di presentazione della comunicazione, sulla veridicità delle informazioni dichiarate, sulla loro completezza ed il loro aggiornamento;
- b) da euro 400 a euro 4000 per il mancato rispetto delle norme tecniche per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue;
- c) da euro 700 a euro 7000 per il mancato rispetto delle disposizioni tecniche sulle caratteristiche e sulle dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio stabilite dalla Regione o per la mancata adozione dei necessari accorgimenti atti a prevenire dispersione o tracimazione dei materiali stoccati.

Le violazioni di natura amministrativa vengono contestate dagli Enti che eseguono il controllo nelle aziende. Successivamente la Provincia emette il decreto ingiuntivo di pagamento. Le violazioni di natura amministrativa vengo-



no contestate dalle Autorità preposte al controllo e successivamente inviate alla Provincia per il seguito di competenza.

La Provincia può adottare provvedimenti amministrativi (diffide) nei confronti delle aziende, al fine di imporre l'adeguamento delle strutture zootecniche e delle modalità gestionali non conformi alla normativa. Può altresì limitare o vietare l'attività di spargimento delle deiezioni zootecniche, qualora non vengano rispettati i tempi minimi di maturazione e/o le corrette modalità di gestione degli effluenti zootecnici nell'utilizzazione agronomica.



RIFIUTI

NORMATIVA

D.Lgs. 152/2006 - Parte IV

RIFIUTO

Definizione: Qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

ESCLUSIONI

Non sono considerati rifiuti le materie fecali, la paglia, gli sfalci, le potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Sono inoltre escluse le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/02.

E altresì escluso, in quanto considerato sottoprodotto, il digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra loro, e utilizzato ai fini agronomici (art. 52, c. 2-bis L. 134/2012).



CATALOGO EUROPEO RIFIUTI (CER)

Tutti i rifiuti vengono identificati da un proprio codice composto da sei cifre detto codice CER, compreso in un elenco europeo. L'attribuzione del codice viene fatta dal produttore del rifiuto.

RIFIUTI SPECIALI

I rifiuti da attività agricole e agroindustriali sono classificati rifiuti speciali.

RIFIUTI PERICOLOSI

Tutti i rifiuti i cui codici CER sono contrassegnati con asterisco. I **rifiuti pericolosi** più frequentemente prodotti dalle aziende agricole sono:

- gli oli esausti da motori, freni, trasmissioni idrauliche (CER 130113*, 130205*);
- batterie esauste (160601*);
- veicoli fuori uso (160104*);
- filtri dell'olio (160107*);
- diserbanti e antiparassitari scaduti (020108*);
- imballaggi vuoti contaminati da sostanze pericolose (150110*);
- farmaci ad uso zootecnico scaduti o inutilizzabili (180205*);
- rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (ad es. bisturi, aghi, materiali contaminati da agenti patogeni o venuti a contatto con liquidi biologici, vaccini ad antigene vivo ecc. - 180202*);
- sostanze chimiche di scarto pericolose o contenenti



sostanze pericolose provenienti dal settore veterinario o da attività di ricerca collegate (180205*).

RIFIUTI NON PERICOLOSI

Tutti i rifiuti i cui codici CER non sono contrassegnati con asterisco. I **rifiuti non pericolosi** più frequentemente prodotti dalle aziende agricole sono:

- rifiuti in plastica quali tubi in PVC, manichette, teloni di copertura etc. (CER 020104);
- imballaggi di carta e cartone, plastica, legno e metallo (150101, 150102, 150103, 150104);
- pneumatici fuori uso (160103);
- rifiuti metallici (020110);
- farmaci ad uso zootecnico non citotossici o citostatici (180208);
- sostanze chimiche di scarto non pericolose (180206).

Gli pneumatici agricoli usati possono essere utilizzati nell'ambito dell'azienda, ad es. per la copertura dei silos orizzontali. La DGRV 243/2010 prevede che possano essere impiegati esclusivamente gli pneumatici provenienti dai mezzi aziendali, escludendo comunque la possibilità di acquisirne altri da terzi. In attesa dell'utilizzo, gli pneumatici devono essere accatastati e coperti su una platea pavimentata, evitando ristagni idrici e provvedendo a trattamenti insetticidi contro la zanzara tigre e altri insetti. Una volta cessato l'utilizzo agricolo, gli pneumatici devono essere avviati a recupero o smaltimento con il CER 160103.



DEPOSITO TEMPORANEO

Il raggruppamento dei rifiuti è effettuato, prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti. I rifiuti devono essere depositati separatamente per tipologia. I rifiuti pericolosi devono essere depositati al coperto ed avere un bacino di contenimento atto a raccogliere eventuali perdite. I rifiuti devono essere avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc di cui al massimo 10 mc di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo dei rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

Le imprese agricole che producono rifiuti speciali pericolosi sono obbligate alla compilazione del registro di carico scarico su cui annotare le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti pericolosi prodotti. Sono esclusi gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del CC con un volume di affari annuo inferiore a 8.000 euro.

Le imprese agricole la cui produzione annua di rifiuti pericolosi non eccede le due tonnellate possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico.



co dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa agricola copia dei dati trasmessi.

I registri di carico scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.

Dal 1 gennaio 2015, gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con volume di affari superiore a 8.000 euro, produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità:

- a) conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a);
- b) conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccolta' di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp).



FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Per il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione all'impianto di stoccaggio o di recupero o di smaltimento, deve essere compilato il formulario di identificazione dei rifiuti (generalmente a cura del trasportatore). Il trasporto deve essere affidato ad una ditta autorizzata al trasporto di rifiuti, cioè in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il formulario viene compilato in quattro copie. La prima viene rilasciata al produttore dei rifiuti, la seconda rimane al trasportatore, la terza rimane all'impianto di destinazione del rifiuto, la quarta (timbrata dall'impianto di destinazione e riportante il peso o il volume effettivamente ricevuti), viene restituita al produttore. Solo con l'acquisizione della quarta copia il produttore si scarica della responsabilità del rifiuto prodotto. I formulari di identificazione dei rifiuti sono parte integrante del registro di carico e scarico dei rifiuti e conservati insieme allo stesso.

Sono esonerate dall'obbligo di tenuta del formulario di identificazione rifiuti (FIR), le imprese agricole che effettuano il trasporto dei propri rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), di origine agricola e agroindustriale, purché si verifichino le seguenti tre condizioni:

- 1) la quantità di tali rifiuti non ecceda i 30 chilogrammi o i 30 litri;
- 2) il trasporto venga effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario (nel testo normativo che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2015 per



trasporto sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno);

- 3) il trasporto sia finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Non sarà considerato trasporto di rifiuti il trasferimento fra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, anche effettuato utilizzando la viabilità pubblica, finalizzato al raggiungimento del deposito temporaneo collocato in una distanza fra i fondi non superiore ai 10 chilometri. In modo analogo, l'imprenditore agricolo (ex art.2135 del c.c.) potrà legittimamente trasferire i rifiuti dal proprio fondo al sito nella disponibilità giuridica della cooperativa di cui è socio, purché destinati al deposito temporaneo.


SISTRI

Sono obbligate ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero di dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del c.c. che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito dei circuiti organizzati di raccolta.



SANZIONI

L'abbandono, il deposito incontrollato, l'infossamento, lo scarico su corsi d'acqua o la bruciatura di rifiuti da parte di titolari di imprese, si configura come reato punito dall'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.



Allegato B

Formulario di identificazione rifiuto (Dl n. 22 del 05/02/97 art. 15)	Serie e Numero: _____ del _____ Numero registro
(1) Produttore/Detentore: _____	
unità locale: _____	
C. fiscale:	N. Aut./Albo: _____ del _____
(2) Destinataro:	
Luogo di destinazione: _____	
C. fiscale:	N. Aut./Albo: _____ del _____
(3) Trasportatore del rifiuto: _____	
C. fiscale:	N. Aut./Albo: _____ del _____
Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di _____	
Amotazioni: _____	

(4) Caratteristiche del rifiuto: Descrizione: _____	

Codice Europeo: ____ / _____	
Stato fisico: _____ [1] [2] [3] [4]	
Caratteristiche di pericolo: _____	
N. Colli/contenitori: _____	
(5) Rifiuto destinato a: _____ [recupero/smaltimento]	
Caratteristiche chimico-fisiche: _____	
(6) Quantità:	(-) Kg o litri
	(-) Peso da verificarsi a destino (P.Lordo: ____ Tara: ____)
(7) Percorso (se diverso dal più breve): _____	
(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID: (SI) (NO)	
(9) Firme	
FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE: _____	
FIRMA DEL TRASPORTATORE: _____	
(10) Cognome e nome conducente:	Taga automezzo: _____
	Taga rimorchio: _____
Data/ora inizio trasporto _____ del .../.../...	
(11) - Riservato al destinatario -	
Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero _____	
(-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri): _____	
(-) respinto per le seguenti motivazioni: _____	

Data _____	FIRMA DEL DESTINATARIO: _____



SCARICHI

NORMATIVA

D.Lgs. 152/2006 - Parte III

Piano Tutela Acque della Regione Veneto (PTA)

DGRV 2495/2006

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati

Ai sensi dell'art. 101 (punto 7b) del D.Lgs. 152/2006 le acque reflue provenienti da imprese dedite all'allevamento di bestiame sono assimilate alle acque reflue domestiche. Anche l'art. 34 commi 1b e 17 del PTA assimila alle acque reflue domestiche le acque reflue prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali e da piccole aziende appartenenti al settore lattiero-caseario che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 mc/anno e quantitativi di azoto contenuti in dette acque non superiore a 1.000 kg/anno.

Ai sensi dell'art. 8 della DGRV 2495/06, le acque derivanti dal lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, possono confluire agli stoccaggi degli effluenti non palabili qualora questi siano sufficientemente dimensionati. Per acque di lavaggio vanno intese quelle mescolate ai liquami e derivanti dalla pulizia della sala mungitura, delle concimaie, e dal lavaggio delle strutture di allevamento effettuato a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere. Grande cautela va posta nell'utilizzo



di detergenti e/o disinfettanti nelle operazioni di pulizia che possono pregiudicare la possibilità di un utilizzo in agricoltura delle acque di lavaggio e quindi la loro assimilazione ai liquami.

EMISSIONI ODOROSE

NORMATIVA

Codice Penale - art. 674

Codice Civile - art. 844

Le emissioni odorose prodotte da un'azienda zootecnica possono essere sostanzialmente individuate negli effluvi, diffusi o condottati, prodotti dall'attività (ubicazione stalla, movimentazione letame, liquami, insilati, ecc).

Gli odori devono essere contenuti e comunque tali da essere il meno possibile fastidiosi per la collettività.

Una corretta maturazione ed una buona gestione del letame e dei liquami, una buona pratica agronomica ed il rispetto delle distanze dalle abitazioni sparse e dai centri abitati riduce notevolmente i problemi legati alla diffusione degli odori.



EMISSIONI IN ATMOSFERA

NORMATIVA

D.Lgs. 152/2006 - parte V

Le emissioni in atmosfera prodotte da alcune tipologie di allevamento sono soggette, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, ad autorizzazione da parte della Provincia ove ha sede l'allevamento.

ELENCO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI ALLEVAMENTO ESCLUSE/SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE IN ATMOSFERA DI EMISSIONI CONVOGLIATE (Per l'elenco completo si rimanda all'Allegato IV Parte I e II – alla Parte V del D.Lgs. 152/2006)

Tipo di Allevamento	Esclusione (n°capi)	Autorizzazione di Carattere Generale (n° capi)	Autorizz. Ordinaria (n° capi)	A.I.A. (n° posti)
Vacche da latte	< 200	da 200 a 400	> 400	
Vacche da rimonta	< 300	da 300 a 600	> 600	
Bovini da ingrasso	< 300	da 300 a 600	> 600	
Vitelli carne bianca	< 1.000	da 1.000 a 2.500	> 2.500	
Suini – scrofe	< 400	da 400 a 750		> 750
Suini – ingrasso	< 1.000	da 1.000 a 2.000		> 2.000
Ovaiole	< 25.000	da 25.000 a 40.000		> 40.000



SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI

NORMATIVA

DPR 254/2003

D. Lgs. 152/2006

Negli allevamenti zootecnici vengono utilizzati strumentari, materiali e farmaci veterinari per la cura e la prevenzione delle malattie degli animali. Nelle aziende si possono, quindi, rinvenire rifiuti di medicinali (flaconi vuoti, flaconi vuoti di vaccini spenti, attenuati o vivi, farmaci scaduti) ed altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento necessitano di particolari precauzioni.

I medicinali scaduti, i flaconi contenenti residui di farmaci, gli aghi, i bisturi ecc. sono classificati come **rifiuti sanitari** e devono essere gestiti e smaltiti in modo da garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

La classificazione delle varie tipologie di rifiuti sanitari avviene sulla base dei seguenti criteri:

rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo come ad. es bisturi, aghi, materiali contaminati da agenti patogeni per l'uomo e gli animali o che siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi, confezioni e contenitori vuoti di vaccini ad antigene vivo;



rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo: rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione. Si tratta in particolare dei medicinali citotossici e citostatici, o altre sostanze chimiche di scarto, provenienti dal settore veterinario o attività di ricerca collegate;

rifiuti sanitari non pericolosi ma che richiedono particolari sistemi di gestione e smaltimento (rientrano i farmaci utilizzati negli allevamenti, diversi dai farmaci citotossici e citostatici, guanti in lattice, siringhe, sacche per flebo vuote, indumenti monouso, ecc);

rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani: contenitori in vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata.

Il deposito temporaneo, la raccolta ed il trasporto dei **rifiuti sanitari infettivi** deve essere fatto utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti sanitari a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti e pungenti, apposito contenitore rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti".

Il deposito temporaneo dei **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo** può avere la durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore, esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.




Lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve avvenire in impianti autorizzati, mediante termodistruzione.

Sulle confezioni dei farmaci compare sempre una data di scadenza; trascorso il termine ultimo indicato dalla casa farmaceutica i medicinali non sono più utilizzabili e devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento mediante incenerimento entro i termini previsti per il deposito temporaneo (art. 183, comma 1bb) D.Lgs. 152/06.

Lo smaltimento dei farmaci scaduti utilizzando i contenitori messi a disposizione dalle farmacie può essere effettuato solo se il regolamento comunale prevede tale possibilità per i prodotti veterinari e i rifiuti sono non pericolosi.

I contenitori vuoti di farmaci veterinari possono essere assimilati ai rifiuti urbani se non contengono residui di farmaci antitumorali e non sono contaminati da materiale biologico (es. vaccini, sangue).



SMALTIMENTO DELLE CARCASSE DEGLI ANIMALI

NORMATIVA

Reg. CE 1069/2009

Reg. CE 142/2011

DPR 320/1954

DRGV 1530/2013

Le carcasse degli animali che muoiono nelle aziende zootecniche devono essere inviate ad un impianto di termodistruzione oppure infossate.

I bovini, gli ovini e i caprini sono animali sensibili a varie forme di TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili) e alcuni loro organi (testa, midollo, colonna vertebrale, intestino, milza) sono considerati Materiale Specifico a Rischio e classificati dal Reg. CE 1069/2009 in Categoria I, la cui eliminazione di prassi avviene tramite termodistruzione. Al fine di assicurare la tracciabilità dalla morte fino alla distruzione degli animali, tutte le fasi devono essere seguite dall'Autorità Sanitaria.

Dopo la morte di un animale di queste specie, il proprietario deve sempre avvisare il veterinario dell'Ulss, il quale eseguirà l'eventuale prelievo del tronco encefalico e compilerà la documentazione per l'invio della carcassa ad una ditta autorizzata.

Qualora non ci siano rischi per la salute delle persone e degli animali il veterinario ufficiale può proporre al Sindaco l'Ordinanza di infossamento delle specie sopraccitate.



Le carcasse di altre specie animali, oltre che termodistrutte, possono essere infossate in condizioni di sicurezza per non essere fonte di inquinamento di falde idriche; l'infossamento si esegue previo parere favorevole del Servizio Veterinario e successiva Ordinanza del Sindaco.

In caso di anomala mortalità in allevamento o in presenza di malattie assoggettate a programmi di abbattimento sanitario, il Veterinario Ufficiale deciderà le opportune modalità di smaltimento delle carcasse.



DOMANDE FREQUENTI

La Provincia di Belluno è considerata zona vulnerabile?

No tutto il territorio della Provincia di Belluno è considerato zona non vulnerabile.

Quali sono le aziende che non sono soggette agli adempimenti amministrativi della “Direttiva Nitrati”?

Non sono soggette le aziende che hanno una produzione annua di azoto inferiore a 3.000 kg con esclusione del Comune di Fonzaso, per il quale il limite è di 1.000 kg.

Le aziende che non sono soggette agli adempimenti amministrativi della “Direttiva Nitrati” devono rispettare le modalità e le limitazioni imposte per lo spargimento dei letami e dei liquami?

Sì devono comunque rispettare tali obblighi.

Quanto tempo è valida la Comunicazione di Spandimento?

La Comunicazione di Spandimento è valida 5 anni fatto salvo che non sia ricompresa in AUA nel qual caso ha validità 10 anni.

Con la Comunicazione di Spandimento scaduta si può continuare a spargere le deiezioni zootecniche?

No non è possibile.

L’attività di spandimento delle deiezioni zootecniche in assenza di comunicazione o con comunicazione scaduta è soggetta a sanzioni?

Sì sono previste sanzioni amministrative salvo che il fatto



non costituisca reato nel qual caso le sanzioni sono penali.

L'attività di trasporto delle deiezioni zootecniche effettuata in assenza del documento di trasporto è soggetta a sanzioni?

Sì sono previste sanzioni amministrative.

Quanto si possono tenere in deposito i rifiuti prodotti?

Possono essere tenuti in deposito massimo un anno, poi devono essere affidati a ditte autorizzate al loro trasporto in impianti di recupero o di smaltimento.

Posso bruciare, interrare o abbandonare i rifiuti?

No tali pratiche sono assolutamente vietate.

Si possono tenere i rifiuti pericolosi all'aperto?

Sì ma solo se sono adeguatamente protetti dalle intemperie. Se i rifiuti pericolosi sono allo stato liquido, devono essere posizionati all'interno di bacini di contenimento che raccolgano eventuali perdite dovute a rotture accidentali.

All'atto del ritiro dei rifiuti, la ditta incaricata al trasporto deve rilasciare della documentazione?

Sì deve rilasciare la prima copia del Formulario di Identificazione dei Rifiuti. Successivamente, entro 90 giorni, si deve ricevere la quarta copia del tale documento, sottoscritta dall'impianto di recupero o di smaltimento quale attestazione dell'avvenuta accettazione e presa in carico del rifiuto. Se entro questo termine non si riceve la quarta copia del formulario, se ne deve dare comunicazione alla Provincia.



GLOSSARIO

<i>AIA</i>	- <i>Autorizzazione Integrata Ambientale</i>
<i>AUA</i>	- <i>Autorizzazione Unica Ambientale</i>
<i>D.Lgs.</i>	- <i>Decreto Legislativo</i>
<i>D.P.R.</i>	- <i>Decreto del Presidente della Repubblica</i>
<i>D.M.</i>	- <i>Decreto Ministeriale</i>
<i>D.C.R.</i>	- <i>Deliberazione del Consiglio Regionale</i>
<i>D.G.R.V.</i>	- <i>Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto</i>
<i>D.D.R.</i>	- <i>Decreto Dirigente Regionale</i>
<i>PUA</i>	- <i>Piano Utilizzazione Agronomica</i>
<i>SUAP</i>	- <i>Sportello Unico Attività Produttive</i>
<i>SAU</i>	- <i>Superficie Agricola Utilizzata</i>
<i>UBA</i>	- <i>Unità di Bestiame Adulto</i>





ARPAV - Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto - Direzione Generale
Via Matteotti, 27 - 35137 PADOVA - Italy
Tel. +39 049 823 93 01
Fax +39 049 660 966
E-mail: urp@arpa.veneto.it
E-mail certificata: protocollo@pec.arpav.it
www.arpa.veneto.it



U.L.S.S. n.2 - Unità Locale Socio Sanitaria 2
Via Bagnols sur Ceze, 3 - 32032 FELTRE (BL) - Italy
Tel. + 39 0439 883872 - 883835
Fax +39 0439 883832
E-mail: dip@ulssfeltre.veneto.it
E-mail certificata: protocollo.ulssfeltre@pecveneto.it
www.ulssfeltre.veneto.it



Provincia di Belluno
Via Sant'Andrea, 5 - 32100 BELLUNO - Italy
Tel. +39 0437 959111
Fax +39 0437 959180
E-mail: infoeuropa@provincia.belluno.it
E-mail certificata: ambiente.territorio.provincia.belluno@pecveneto.it
www.provincia.belluno.it

